

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
9^a DIVISIONE - 4^a SEZIONE

CONTRATTO A SEGUITO DI PROCEDURA _____

L'anno duemiladiciassette, addì ____ del mese di _____ in Roma, presso il Ministero della Difesa - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004),

ESSENDO

la Ditta _____ (partita IVA: _____) rimasta aggiudicataria della commessa di cui al successivo art. 1, come risulta dal verbale di aggiudicazione nr. _____ di rep. in data _____, e volendosi addivenire alla stipula del relativo contratto, io _____ in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione del presente atto con il quale

TRA

la predetta Direzione rappresentata dal _____, e la Ditta _____ con sede legale in _____ (codice fiscale e partita IVA n. _____), rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ nella sua qualità di _____, come risulta da _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA COMMESSA

La Ditta _____, in seguito denominata semplicemente Ditta, si impegna ad effettuare al Ministero della Difesa, e per esso alla Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (in seguito denominata semplicemente TELEDIFE), la **“fornitura di beni per l’ammodernamento delle funzionalità tecnico-operative del Data Center della Forza Armata E.I.”**, necessario per l’incremento della continuità operativa e dell’affidabilità della piattaforma che eroga i servizi CIS (Communication and Information System), consistente in n. 19 “Sistemi Blade Server” da installare presso specifici Data Center.

La commessa è costituita da un **Lotto unico** suddiviso nelle seguenti Fasi:

- Fase 1:** Fornitura ed installazione di n.9 “Sistemi Blade Server” per il DC del Comando C4I Esercito - Roma;
- Fase 2:** Fornitura ed installazione di n.7 “Sistemi Blade Server” per il DC del Disaster Recovery - Firenze;
- Fase 3:** Fornitura ed installazione di n.3 “Sistemi Blade Server” per il DC del CSC4 Principale di SME – Roma.

Art. 2 - NORME DI CARATTERE GENERALE E CARATTERISTICHE TECNICHE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme del D.Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall’Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, le norme in materia negoziale previste dal codice

dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010 e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

La commessa, inoltre, è regolata dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010, dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e dal D.Lgs. 06 settembre 2011, n.159, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 e Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n.55.

Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente contratto.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto;
- al Capitolato Tecnico nr. CT-075/17/0333 – ed. settembre 2017 (in seguito denominato Capitolato Tecnico) (**Allegato "A"**).

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dal Capitolato Tecnico prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;
- il Capitolato Tecnico.

Art. 3 - AMMONTARE DELLA COMMESSA

Il Ministero della Difesa si impegna a corrispondere alla Ditta, per la commessa di cui al presente atto, la somma complessiva massima di € _____ (_____) più I.V.A - **capitolo** ____/____ **E.F. 2017**, derivante dall'offerta della Ditta n. _____ del _____ e relativa annessa Scheda Economica che, allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante (**Allegato "B"**).

L'importo sopra indicato è così ripartito:

Fase 1: Euro _____ (diconsi Euro _____);

Fase 2: Euro _____ (diconsi Euro _____);

Fase 3: Euro _____ (diconsi Euro _____);

Gli oneri per la sicurezza per la presente commessa sono pari ad Euro **0,00** (zero).

Art. 4 - DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal giorno successivo all'effettiva data di ricezione della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto, ovvero dalla lettera di anticipata esecuzione, che sarà inviata, a mezzo posta elettronica certificata, da TELEDIFE 9^a Divisione 4^a Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 9.4.).

La decorrenza del contratto coinciderà con l'effettiva data di ricezione.

Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a/allo:

- TELEDIFE 2° Reparto 7^a Divisione 5^a Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 2.7.5.);
- TELEDIFE 10^a Divisione 3^a Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 10.3);
- SME VI Reparto Sistemi C4I.

Art. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi, al netto del periodo di garanzia dei prodotti forniti.

Il contratto avrà termine allo scadere del periodo di garanzia.

Tutte le scadenze indicate nel presente contratto si intendono in ore, giorni, settimane, mesi ed anni solari, salvo se non diversamente specificato.

Art. 6 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica prevista dal Capitolato Tecnico, redatti in lingua italiana.

Qualora la documentazione in lingua italiana non sia disponibile sul mercato, dovrà essere fornita almeno in lingua inglese.

Detta documentazione dovrà essere conforme alle pubblicazioni tecniche/normative tecniche predisposte da TELEDIFE e rese disponibili sul proprio sito web.

Art 7 - ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica viene demandata per tutte le Fasi, per delega di TELEDIFE 2.7., in qualità di RUP, al Direttore dell'Esecuzione (in seguito denominato DdE).

Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente Atto viene demandata al DdE.

Nomina del DdE

TELEDIFE, su proposta del RUP, nominerà il DdE entro 05 (cinque) giorni solari dalla data di decorrenza del contratto.

Entro 10 (dieci) giorni successivi alla nomina, l'A.D. provvederà a comunicare alla Ditta il nominativo ed il recapito (indirizzo e numero di telefono su rete pubblica) del DdE.

Il DdE sarà assistito da un Rappresentante dell'A.D. presso ciascun sito interessato alle attività contrattuali (in seguito denominato RAD).

Nomina del RAD

Ciascun Ente/Sito presso il quale si eseguiranno le prestazioni segnalerà a TELEDIFE 2.7. il nominativo del RAD entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di decorrenza del contratto.

Entro 10 (dieci) giorni successivi alla nomina, l'A.D. provvederà a comunicare alla Ditta e, per conoscenza, al DdE, il nominativo ed il recapito (indirizzo e numero di telefono su rete pubblica) del RAD.

Compiti e responsabilità del RAD

Il RAD svolgerà funzioni di Ispettore di Sito. Oltre alla sorveglianza tecnica delle attività stabilite nel Capitolato Tecnico per il proprio sito, egli provvederà a:

- facilitare l'esecuzione ed il coordinamento delle attività contrattuali;
- coordinare la messa a disposizione dei locali, infrastrutture, documentazione ed apparecchiature (GFX) alla Ditta;
- riferire periodicamente sull'andamento dei lavori nonché sulla corrispondenza dei tempi esecutivi con quelli previsti dagli atti contrattuali;
- notificare tempestivamente eventuali variazioni e/o impedimenti per il proseguimento delle attività di competenza;
- analizzare i test memoranda, le procedure e le modalità di verifica delle prestazioni;
- effettuare le attività previste nel Capitolato Tecnico di riferimento per le attività;
- predisporre, contestualmente con la Ditta, le seguenti verbalizzazioni/certificazioni per le fasi di competenza, della messa a disposizione di locali/sedime e/o impianti/materiali dell'A.D..

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal RAD, dovranno essere inviati, entro i 10 (giorni) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, al DdE ed a TELEDIFE. 2.7.

Anche quando non espressamente stabilito dal presente contratto, il RAD valuterà, di volta in volta, l'opportunità di richiedere al rappresentante della Ditta di controfirmare i suddetti verbali o certificati.

Qualora su richiesta formale del RAD, il rappresentante della Ditta si rifiuti di controfirmare un verbale o certificato attinente l'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale o certificato stesso indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Messa a disposizione aree e locali

Entro **10 (dieci)** giorni solari dalla data di nomina, il RAD metterà a disposizione della Ditta le aree ed i locali, ubicati presso il proprio sito, interessato alle successive attività previste dal presente contratto.

Eventuali ritardi, da parte dell'A.D., nella messa a disposizione delle aree e dei locali, provocheranno uno slittamento dei termini per l'ultimazione delle prestazioni della fase interessata di tanti giorni solari pari al ritardo.

Il RAD redigerà apposito "verbale di messa a disposizione aree e locali", che farà espressamente riferimento allo stato dei medesimi.

L'originale del verbale, controfirmato da un rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato al DdE e a TELEDIFE 2.7. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

Art. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Località e termine di ultimazione delle prestazioni

La fornitura dei materiali, completa dei manuali d'uso e di ogni altra documentazione tecnica redatti nella lingua originale ed in lingua italiana, dovrà essere presentata alla verifica di conformità, come di seguito indicato:

Fase 1: presso il sito del *Data Center* del Comando C4I Esercito, della Caserma "Ciarpaglini" di Roma, entro **240** (duecentoquaranta) giorni dalla data di messa a disposizione del sito;

Fase 2: presso il sito del *Data Center* del Disaster Recovery, della Caserma "Simoni" di Firenze, entro **240** (duecentoquaranta) giorni dalla data di messa a disposizione del sito;

Fase 3: presso il sito del *Data Center* del CSC4 Principale di SME, del Palazzo Esercito di Roma, entro **180** (centottanta) giorni dalla data di messa a disposizione del sito.

Avviso di ultimazione delle prestazioni

La Ditta è tenuta a dare comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni delle singole Fasi, almeno 7 (sette) giorni solari prima del termine stabilito, a mezzo posta elettronica certificata, inviata a TELEDIFE 2.7., al DdE ed al RAD di competenza.

In allegato a detta comunicazione la Ditta dovrà trasmettere il certificato di conformità comprensivo dell'elenco dei materiali e dei relativi NUC.

L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DdE che redigerà apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Il Certificato di ultimazione delle prestazioni comprensivo degli allegati sopra citati, dovrà essere inviato in originale e n. 3 (tre) copie a TELEDIFE 2.7. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

Località di verifica di conformità

La verifica di conformità delle prestazioni in fornitura dovrà avvenire presso la località di ultimazione delle prestazioni.

Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità delle singole Fasi verrà eseguita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura del DdE o di una Commissione, appositamente nominata da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutte le prestazioni in fornitura alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico.

Le prove di Verifica e Conformità dovranno essere descritte in apposite Norme di Verifica e Conformità ed Accettazione (NVCA) predisposte dalla Ditta entro 30 (trenta) giorni antecedenti la data di ultimazione delle prestazioni ed inviate a TELEDIFE.2.7 al DdE ed al RAD di competenza.

Esse dovranno riportare:

- gli obiettivi da raggiungere per ciascuna prova;
- la tipologia e procedura di prova;
- la strumentazione/attrezzatura da utilizzare per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi;
- i criteri di accettabilità dei valori misurati con riferimento alle specifiche contrattuali;
- le schede dei risultati delle prove.
- eventuali certificazioni della buona esecuzione di prestazioni previste tra le forniture.

Entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione delle predette norme TELEDIFE 2.7 le approverà o richiederà alla Ditta di apportare eventuali modifiche; in ogni caso, trascorso tale termine senza che siano state richieste modifiche, le norme si intendono approvate.

Resta fermo comunque il diritto dei soggetti incaricati della Verifica di richiedere l'esecuzione di ulteriori prove e verifiche integrative di tipo sia tecnico sia funzionale ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie per controllare la rispondenza dell'oggetto della fornitura alle specifiche contrattuali. Tali ulteriori prove saranno trascritte nelle norme di verifica approvate e ne costituiranno parte integrante.

Durante la fase di verifica di conformità dovrà essere verificata la consistenza quantitativa e qualitativa dei prodotti e l'avvenuta consegna, nei termini dell'avviso dell'ultimazione delle prestazioni, della lista dei NUC e delle Norme di Verifica e Conformità ed Accettazione (NVCA).

Per le installazioni

Nel caso che sussistano le ragioni tecniche e/o organizzative per cui non sarà possibile procedere alla data di ricezione dell'accettazione alla contestuale trascrizione sul registro d'inventario il Certificato di verifica di conformità ne dovrà contenere esplicito richiamo.

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, la Ditta può, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla verbalizzazione, ripresentare i materiali ad una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di consegna.

La Ditta dovrà mettere a disposizione dei suddetti soggetti incaricati della Verifica i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione della verifica.

Tutte le operazioni di verifica di conformità dovranno essere eseguite nel rispetto dei Capitolati d'Oneri di cui all'articolo 2 del contratto.

Certificato di verifica di conformità

Il Certificato di verifica di conformità conterrà esplicita assicurazione dell'ottemperanza, da parte della Ditta, degli obblighi di Codificazione. Nel caso di mancato adempimento il Certificato includerà il valore della penale da applicare di cui all'articolo 15 del presente contratto.

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, la Ditta può, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla verbalizzazione, ripresentare i materiali ad una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di consegna.

L'originale in bollo del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della Ditta, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE 2.7. entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine delle operazioni di verifica.

Accettazione

L'accettazione delle singole Fasi verrà effettuata da TELEDIFE, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della verbalizzazione della favorevole verifica di conformità, con apposita determinazione che verrà notificata da TELEDIFE 2.7 a mezzo di posta elettronica certificata alla Ditta e, comprensiva del certificato di verifica di conformità e della lista dei NUC, anche al Consegnatario dei Materiali ed al Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni, agli Enti dell'A.D. interessati alle successive attività di trascrizione inventariale.

Località di consegna

Le singole Fasi si intendono consegnate, ad avvenuta accettazione da parte dell'A.D., presso i pertinenti siti e sotto la data di ultimazione delle prestazioni.

Termine e modalità di consegna

a) Per i materiali

Alla presenza di un rappresentante della Ditta, i Consegnatari dei rispettivi siti di appartenenza si recheranno presso i locali di installazione per procedere alle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei materiali installati e redigeranno il previsto "Verbale di Consegna" controfirmato dal predetto rappresentante.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare ai predetti Consegnatari la prevista carta da bollo necessaria alla redazione del "verbale di consegna". L'originale e nr. 3 (tre) copie del verbale di consegna, controfirmato dal Rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.7. entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione.

b) Per le installazioni

Le installazioni, ad avvenuta accettazione da parte dell'A.D., si intendono effettuate sotto la data di ultimazione delle prestazioni.

Imballaggio e spese di trasporto

Il materiale soggetto a consegna e/o trasferimento dovrà essere imballato in maniera da garantire il trasporto sia a mezzo ferrovia, sia con automezzo o altro idoneo vettore.

Tutto il materiale d'imballaggio rimarrà di proprietà dell'Amministrazione della Difesa.

Le spese d'imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico e scarico dei materiali in fornitura sono a carico della Ditta.

Assicurazione dei materiali

A carico della Ditta.

Trasferimento dei rischi

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

Assunzione in carico/Trascrizione sul registro d'inventario

a) Per i materiali

Alla data del verbale di consegna, la fornitura sarà assunta in carico dal Consegnatario competente che provvederà al completamento della "determinazione di accettazione".

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche all'assunzione in carico, il Consegnatario dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Consegnatario trasmetterà a TELEDIFE 10.3 entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di assunzione in carico.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al Consegnatario la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione **non anteriore** alla data del verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione della presente Fase.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario a TELEDIFE 10.3 entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

b) Per le installazioni

Alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione le attività di installazione saranno trascritte nei registri di inventario dell'Ente competente, che provvederà al completamento della "Determinazione di Accettazione" per la parte di propria competenza.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere alla data di ricezione dell'accettazione alla contestuale trascrizione sul registro d'inventario, l'Ente competente, nelle more del completamento delle attività, trasmetterà a TELEDIFE 10.3 entro 3 (tre) giorni dalla data di ricezione dell'accettazione, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di trascrizione.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Ente, per il completamento della pratica di liquidazione della presente attività, la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione **non anteriore** alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione.

La trascrizione sul registro d'inventario, qualora non perfezionata contestualmente alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10.3 entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

Art. 9 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Durante tutto il periodo di esecuzione del Contratto e fino all'estinzione del periodo di garanzia la

Ditta si obbliga a dimostrare il possesso di adeguata certificazione UNI-EN-ISO 9001 – versione 2008 rilasciata, per il settore di classificazione EA33 (“Tecnologia dell’informazione”), da un Ente nazionale o internazionale accreditato, aderente all’Organizzazione Europea per l’Accreditamento dei Laboratori degli Organismi di Certificazione ECA (European Cooperation for Accreditation).

La Ditta dovrà presentare a TELEDIFE 2.7. la certificazione di conformità, con data non anteriore a due mesi rispetto a quella di ultimazione delle prestazioni, per comprovare che le apparecchiature in acquisizione rispondono alle normative generali vigenti.

La fornitura dei materiali, inoltre, dovrà essere conforme alle attuali normative di legge per quanto concerne la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (marchio CE).

Art. 10 – SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

Ai sensi dell’Art. 27 del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 per i contratti stipulati dall’A.D., la Ditta non può, senza il consenso scritto e formale dell’Amministrazione, cedere in subappalto le attività contrattuali che ha indicato nell’offerta.

Subappalto: L’affidamento in subappalto sarà condizionato dall’iscrizione della Ditta affidataria all’Ufficio del Registro delle Imprese. In ogni caso, il ricorso al subappalto non potrà essere autorizzato per un importo superiore al 30% (trenta per cento) di quello contrattuale.

Resta comunque ferma la responsabilità della Ditta contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell’Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L’inservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l’Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta contraente ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

In particolare, la Ditta dovrà allegare alla richiesta di subappalto il contratto di subappalto o copia autenticata, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata nonché le dichiarazioni sostitutive del subappaltatore attestanti l’assenza dei motivi di esclusione.

La Ditta aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20%.

L’Amministrazione provvederà a corrispondere l’importo delle attività affidate in subappalto alla Ditta aggiudicataria la quale dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore.

Nel caso in cui il subappaltatore sia una piccola impresa o microimpresa, l’Amministrazione provvederà a corrispondere l’importo delle attività affidate in subappalto direttamente alla Ditta subappaltatrice.

In tale evenienza, la Ditta aggiudicataria dovrà indicare nella richiesta di subappalto l’importo relativo alla differenza tra il valore della percentuale della fase contrattuale oggetto del subappalto e l’importo del contratto di subappalto. L’Amministrazione provvederà a corrispondere l’importo relativo a tale differenza direttamente alla Ditta aggiudicataria.

In caso di subappalto autorizzato è fatto obbligo alla Ditta ed al suo subcontraente di inserire nel contratto relativo alla subcommessa, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 9, della L. 136/2010.

Qualora dalle verifiche condotte dall’Amministrazione risulti la violazione del predetto obbligo, l’autorizzazione al subappalto si intende revocata.

L’affidamento in subappalto non potrà essere, comunque, autorizzato qualora a carico della/e Ditta/e risultino i divieti previsti dal D.Lgs. 08.08.1994, n. 490.

Subfornitura: E' autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta. E' fatto obbligo alla Ditta di comunicare a TELEDIFE 2.7. l'elenco dei materiali in subfornitura. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro la data di ultimazione delle prestazioni per ciascuna fase.

Nel caso di subappalto/subfornitura resta comunque ferma la responsabilità della Ditta contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 11 - CODIFICAZIONE

Per tutti i materiali in fornitura, di origine sia nazionale che estera, la Ditta si obbliga a fornire all'Amministrazione ed all'Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC.

Le modalità di esecuzione delle attività di codificazione sono dettagliate nell'**Allegato "C"** al presente Atto.

Art. 12 - ASSICURAZIONE DEI MATERIALI DI PROPRIETA' DELLA A.D.

Qualora la Ditta entri in possesso di materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Ditta medesima dovrà rilasciare all'Amministrazione apposita polizza assicurativa per detti materiali per tutti i rischi assicurabili (furto, incendio, rischio industriale, giacenza, calamità naturali, sabotaggio, terrorismo, trasporto, atti vandalici etc..) ad esclusione di quelli bellici, per l'importo indicato dall'Amministrazione ed estesa a tutto il tempo in cui gli stessi sono in possesso della Ditta, intendendo per tale periodo l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di retrocessione dei materiali alla Ditta e la data di riconsegna dei materiali all'Amministrazione.

Beneficiario della polizza di assicurazione sarà l'A.D. (TELEDIFE).

Le infrastrutture, le aree, i locali, gli impianti messi a disposizione della Ditta saranno resi all'Amministrazione nello stesso stato di conservazione in cui furono consegnati. In caso di danni imputabili alla Ditta, la stessa si impegna fin d'ora a ripristinare quanto danneggiato. Nelle verbalizzazioni di consegna del materiale dell'Amministrazione alla Ditta si dovrà far sempre riferimento allo stato di efficienza o conservazione dell'oggetto della consegna.

Nelle verbalizzazioni di messa a disposizione di aree e locali si dovrà far sempre riferimento allo stato dei medesimi.

Art. 13 - GARANZIA E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Per un periodo di tempo della durata di 36 (trentasei) mesi dalla data del verbale di consegna dei materiali/software, la Ditta dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di sostituirle, ripararle o ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'A.D..

L'eventuale trasporto di materiali in garanzia deve essere effettuato a cura e a totale spese della Ditta, compresa la spesa per l'assicurazione del materiale contro i rischi del trasporto ed ogni altro rischio assicurabile.

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della Ditta secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'Amministrazione si impegna a informare prontamente la Ditta degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L'intervento di ripristino in efficienza delle apparecchiature potrà essere richiesto telefonicamente e via email, confermato a mezzo o posta elettronica certificata.

La Ditta interviene e ripristina la piena funzionalità delle apparecchiature e dei programmi entro 2 (due) giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta, anche se telefonica, dell'Amministrazione. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15 del presente contratto.

Qualora la Ditta provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che la Ditta è tenuta comunque ad eseguire nel termine di 2 (due) giorni lavorativi sono a carico dell'Amministrazione. I tempi occorrenti per i succitati interventi determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

L'eventuale ritiro, trasporto e consegna dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura ed a totale spesa della Ditta.

Per la consegna dei materiali risultati difettosi, dovrà essere compilato, da parte del Consegnatario dei materiali, un apposito verbale controfirmato dalla Ditta nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicati i termini di riconsegna del materiale stesso riparato e/o sostituito.

Per ogni intervento in garanzia, la Ditta dovrà inviare a TELEDIFE 2.7 un breve rapporto tecnico, controfirmato dal DdE, nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la Ditta dovrà sottoporre a TELEDIFE 2.7., per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese della Ditta.

Art. 14 - MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica dei materiali e delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti, e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Ditta), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

In tali casi verrà applicata alla Ditta una penalità convenzionale del 10% dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 15 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nel contratto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Ditta è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni e/o consegna dei materiali per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo della relativa Fase, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- b) durante la validità della garanzia, per ogni giorno lavorativo o frazione rispetto ai termini di ripristino in efficienza di cui al precedente art.14, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo relativo ai materiali di cui trattasi. E' fatto salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno. Qualora la Ditta ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla Ditta le spese sostenute.
- c) nel caso di omessa o ritardata assicurazione del materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Ditta sarà passibile di una penalità pari a cinque volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato alla Società assicuratrice. L'applicazione della penalità di cui sopra non esonera la Ditta dalle responsabilità per il danno eventualmente subito dall'Amministrazione;
- d) qualora la Ditta non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dagli articoli 8 e 11, per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, verrà applicata una penalità pari 0,10% dell'importo contrattuale relativo alle Fasi di fornitura per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni fermo restando che la stessa Ditta dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi della Codificazione.
- e) per ogni giorno di ritardo in qualunque adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una

penale pari allo 0,10% dell'intero importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità/collaudo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità/collaudo da parte della Commissione di verifica/collaudo, fino alla ripresentazione dei materiali alla successiva verifica di conformità secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo del presente contratto.

Essendo l'esecuzione della prestazione articolata in più Fasi, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali Fasi le penali di cui ai punti precedenti si applicano ai rispettivi importi, nel limite del 10%.

Art. 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Ditta assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Ditta ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 17 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Ditta si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto.

Richiedendo inoltre talune attività l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Ditta dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Allo scopo di rispettare i termini di inizio lavori, la Ditta appaltatrice, entro 10 giorni dalla notifica del contratto, deve provvedere ad inoltrare al RAD, al DdE ed a TELEDIFE 2.7 una lista nominativa, completa di tutti i dati anagrafici, di residenza, estremi del documento di riconoscimento del personale preposto all'esecuzione e controllo dei lavori al fine di ottenere in tempo utile i relativi permessi di accesso.

Art. 18- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di esito negativo della verifica di conformità definitiva/inizio, fine e buona esecuzione e di inadempienze della Ditta le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in

danno. Restano fermi l'applicazione delle penali e il risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione è dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Ditta con lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata, ed è immediatamente operativa.

Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dalla Ditta nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio della Ditta, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

In particolare può procedersi a risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) la Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Ditta, e intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) o in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali;
- c) la Ditta non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) la Ditta non adempia all'obbligo di:
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti in Italia.

Art. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta alla Ditta, ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

Art. 20 - FORZA MAGGIORE

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta della Ditta ed a giudizio insindacabile di TELEDIFE, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, alluvioni, ecc.), che colpiscano la Ditta, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

A seguito di tale eventualità, la Ditta, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, deve comunicare a TELEDIFE 2.7, a TELEDIFE 10 ed al DdE il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

La Ditta deve altresì inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità dell'attività compromessa dall'evento, una domanda di proroga in bollo a TELEDIFE 2.7 tramite il DdE.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Ditta, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

Art. 21 - STERILIZZAZIONE DEI TEMPI CONTRATTUALI NEL PERIODO FERIALE

Il decorso dei termini previsti dal presente contratto è sospeso dal giorno 24 di dicembre al giorno 6 di gennaio e dal giorno 5 al giorno 25 del mese di agosto.

Nei predetti periodi non avranno, altresì, luogo operazioni di verifica di conformità e/o verifica di buona esecuzione.

Qualora la partecipazione di approvazione del contratto sia ricevuta nei periodi anzidetti, la partecipazione stessa si intenderà ricevuta i giorni 7 del mese di gennaio e 26 del mese di agosto.

I termini temporali relativi agli interventi in garanzia non subiranno alcuna dilazione, nè durante il periodo feriale estivo, nè durante i periodi di festività nazionale (Natale, Pasqua, ecc.).

Art. 22 - REVISIONE PREZZI

I prezzi di cui all'offerta della Ditta allegata al presente contratto e del quale fa parte integrante sono fissi ed invariabili e come tali non soggetti a revisione o ad aggiornamento ad alcun titolo.

Inoltre i prezzi di cui sopra sono onnicomprensivi essendo in essi incluso tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa.

Art. 23 - AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE

Qualora la Ditta non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità i materiali proposti in fornitura, a causa dell'uscita di produzione degli stessi, nonché, per quanto riguarda i prodotti software, a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire a TELEDIFE 2.7., improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni, proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice nonché il listino prezzi dei prodotti di cui viene richiesta la sostituzione.

Qualora, apportando al prezzo di listino del materiale proposto in sostituzione uno sconto percentuale uguale a quello praticato in offerta dalla Ditta sul prezzo di listino del materiale da sostituire, risulti una riduzione di prezzo, l'A.D. procederà direttamente ad una variazione dell'importo contrattuale pari alla riduzione stessa.

In caso di accettazione da parte dell'A.D., da comunicarsi alla Ditta almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico della Ditta contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né di consegna contrattualmente previsti.

Art. 24 - MATERIALE DI PRODUZIONE NON COMUNITARIA

Gli apparati ed i materiali in genere, oggetto di fornitura, potranno essere realizzati anche con materiale costruito da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, senza variazione di prezzo per oscillazione cambi.

Art. 25 - CAUZIONE

A norma dell'art. 103 del D.Lgs.18.04.2016, n. 50, la Ditta contraente ha prestato cauzione pari al 10 (dieci) % dell'ammontare del presente Atto costituita da _____n° _____ fino alla concorrenza di Euro _____.

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Ditta, del verbale di consegna della fornitura.

Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato allo scadere del periodo di garanzia, dietro domanda della Ditta in carta semplice (e 4 copie) diretta a TELEDIFE 10.3. previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Ditta.

Art. 26 - PAGAMENTO

Il pagamento avrà luogo separatamente per ciascuna Fase secondo le seguenti modalità:

Il pagamento avrà luogo come di seguito indicato:

- 100% dell'importo, dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità, accettazione, consegna ed assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire TELEDIFE 10.3.:

- Certificato di verifica di conformità;
- Verbale di consegna;
- Fattura;
- Determinazione di accettazione completa degli estremi di assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario;

ovvero

- Determinazione di accettazione;
- Dichiarazione di avvio attività di assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/ trascrizione sul registro d'inventario;

se sussistono ragioni tecniche e/o organizzative che impediscono alla contestuale consegna l'assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni.

=====

Al pagamento sarà provveduto mediante emissione di apposito ordinativo diretto sulla Tesoreria Provinciale di _____ il cui importo sarà accreditato, per conto del creditore, in conto corrente presso la filiale della Banca d'Italia _____ di a favore di _____ sul conto corrente bancario n. _____.

La Ditta potrà emettere fattura elettronica in data non anteriore alla data del verbale di consegna.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (10^a Div.).

La fattura che la Ditta trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato la lettera di notifica accettazione e il verbale di consegna.

In considerazione del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto della commessa, e delle conseguenti complesse attività di perfezionamento delle prescritte documentazioni probatorie della regolare esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs 9.11.2012, n. 192, le parti concordano che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 gg. a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Art 27 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assicura e garantisce che il c/c n., di cui al precedente art. 26 è un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e dichiara che la/e persona/e delegata/e ad operare su di esso è/sono il/i Sig. C. F.

Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE – 10^a Divisione a mezzo Posta elettronica certificata. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L.136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente contratto tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo Codice CIG **ZF41F99F99**.

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 28 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Ditta è tenuta a sottoscrivere il "Patto di Integrità" che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (**Allegato "D"**).

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Ditta dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Ditta dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Ditta contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente art. 14.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16.

Art. 29 - ANTICIPAZIONI

Non saranno concesse, in alcuna forma, anticipazioni del prezzo.

Art. 30 - ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). La Ditta contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

In presenza di segnalazione di inadempienza contributiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva, l'Amministrazione provvederà ad operare le ritenute dovute, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Inadempienza Retributiva

In presenza di segnalazione di inadempienza retributiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva, l'Amministrazione provvederà ad operare le ritenute dovute secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 31 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria

Art. 32 - DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in _____.

Art. 33 - VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Ditta contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - TELEDIFE - Amministrativo. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 34 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICITA'

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione del presente contratto, a termine della legge 27.12.1975 n° 790 e successive modificazioni, sono a totale carico della Ditta.

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi sono a totale carico della Ditta (comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 02.12.2016).

Art. 35 - VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente atto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto.

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto, ad alta ed intelligibile voce, alle parti contraenti, che qui di seguito con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono.

LA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e seguenti del c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- Art. 13 Garanzia della fornitura e responsabilità della Ditta;
- Art. 14 Malafede, frode e negligenza nell'esecuzione del contratto;
- Art. 15 Inadempienze contrattuali – Penalità relative;
- Art. 16 Brevetti industriali e diritti d'autore;
- Art. 18 Risoluzione del contratto;
- Art. 19 Recesso dal contratto;
- Art. 26 Pagamento.

LA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

L'atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di numero ____ pagine, di cui l'ultima è di numero ____ righe oltre le sottoscrizioni.

UFFICIALE ROGANTE

INDICE

- Art 1. OGGETTO DELLA COMMESSA**
- Art 2. NORME DI CARATTERE GENERALE E CARATTERISTICHE TECNICHE**
- Art 3. AMMONTARE DELLA COMMESSA**
- Art 4. DECORRENZA DEL CONTRATTO**
- Art 5. DURATA DEL CONTRATTO**
- Art 6. DOCUMENTAZIONE TECNICA**
- Art 7. ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA**
- Art 8. MODALITA' DI ESECUZIONE**
- Art 9. ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'**
- Art 10. SUBAPPALTO/SUBFORNITURA**
- Art 11. CODIFICAZIONE**
- Art 12. ASSICURAZIONE DEI MATERIALI DI PROPRIETA' DELLA A.D.**
- Art 13. GARANZIA E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA**
- Art 14. MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZE NELLA ESECUZIONE DEI CONTRATTI**
- Art 15. INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE**
- Art 16. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**
- Art 17. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE**
- Art 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- Art 19. RECESSO DAL CONTRATTO**
- Art 20. FORZA MAGGIORE**
- Art 21. STERILIZZAZIONE TEMPI CONTRATTUALI NEL PERIODO FERIALE**
- Art 22. REVISIONE PREZZI**
- Art 23. AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE**
- Art 24. MATERIALE DI PRODUZIONE NON COMUNITARIA**
- Art 25. CAUZIONE**
- Art 26. PAGAMENTO**
- Art 27. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
- Art 28. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62**
- Art 29. ANTICIPAZIONI**
- Art 30. ASSICURAZIONI SOCIALI**
- Art 31. CONTROVERSIE**
- Art 32. DOMICILIO LEGALE**
- Art 33. VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE**
- Art 34. SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICITA'**
- Art 35. VINCOLO CONTRATTUALE**